

## **LAVORATORI GIA' DIPENDENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO**

Prima di entrare nel merito di questi incentivi occorre evidenziare che la disposizione di riferimento (art. 1-bis della legge n. 291/2004) è stata cancellata per effetto dell'art. 3, comma 46, lettera a), della legge n. 92/2012, a partire dal 1° gennaio 2013: tutto questo alla luce del fatto che l'art. 3, comma 1, lettera d) della disposizione appena citata, ha reso strutturale la normativa sul trattamento di integrazione salariale straordinaria anche alle imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

L'INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 ha fornito le prime indicazioni, ricordando, tra l'altro, la piena applicazione alle imprese del settore della contribuzione di CIGS e di mobilità: peraltro, l'assoggettamento alla contribuzione connessa alla prestazione dell'indennità di mobilità era già prevista oltre che dal richiamato art. 1 -bis, anche dall'art. 2, comma 37, della legge n. 203/2008, anch'esso abrogato, come il fondo speciale per il sostegno del reddito per il personale del settore, a partire dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, gli incentivi previsti diventano, ora, gli stessi, previsti dal Legislatore, in via ordinaria, per la riassunzione a tempo determinato od indeterminato dei lavoratori in mobilità.

### **Incentivi di natura contributiva**

In caso di assunzione a tempo indeterminato la contribuzione a carico dell'imprenditore, per i primi diciotto mesi, è la stessa prevista per gli apprendisti (10% come previsto dall'art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, mentre un'eventuale assunzione a termine è, per lo stesso datore di lavoro, agevolata, per un massimo di dodici mesi, come nella totalità dei casi.

### **Incentivi di natura economica**

In caso di assunzione a tempo pieno spetta al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore e che non è stata riscossa.

Le agevolazioni appena evidenziate non spettano:

- a) se tra l'impresa assumente e quella di provenienza del lavoratore vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o una forma di collegamento o di controllo, secondo la previsione dell'art. 2359 c.c.;
- b) se l'impresa che assume ha in corso sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, riorganizzazione, riconversione industriale o ristrutturazione per le quali sia stato richiesto od ottenuto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a

- meno che la richiesta di sostegno del reddito riguardi dipendenti con professionalità diverse;
- c) se l'impresa ha proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, fatto salva l'ipotesi in cui le assunzioni riguardino professionalità completamente diverse rispetto a quelle possedute dai lavoratori licenziati.